



# Assicurazioni e sinistri

Si va diffondendo con sempre maggiore vigore una particolare forma di risarcimento che, nelle fasi e modalità della riparazione del veicolo, prevede un coinvolgimento diretto delle compagnie di assicurazioni

dell'avv. Francesco Paolo Messina

**T**rascorsi alcuni anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina sul risarcimento del danno derivante da sinistri stradali, si va diffondendo con sempre maggiore vigore una particolare forma di risarcimento che, nelle fasi e modalità della riparazione del veicolo, prevede un coinvolgimento diretto delle compagnie di assicurazioni. Trattasi dell'ipotesi introdotta con l'entrata in vigore dell'indennizzo diretto (sinistri verificatisi dopo la data del 01/02/2007) denominata "risarcimento del danno in forma specifica".

Con detta forma di risarcimento, il legislatore ha previsto che l'indennizzo del danno da parte delle compagnie di assicurazio-

ni può avvenire attraverso la riparazione dell'auto presso officine indicate dalle medesime compagnie e non già attraverso la corresponsione di una somma di denaro di importo pari al danno subito e accertato (risarcimento per equivalente).

Il risarcimento del danno in forma specifica può essere effettuato esclusivamente nell'ipotesi in cui sia espressamente previsto nel contratto e sia associato ad uno sconto sulla tariffa base, sconto che deve essere evidenziato in maniera chiara sulla polizza. In definitiva, in cambio di uno sconto sul premio della polizza, le compagnie di assicurazioni sono prepotentemente entrate nel mercato dell'aftermarket ed hanno iniziato ad imporre politiche aziendali



Il risarcimento diretto si applica per tutti i sinistri verificatisi tra due veicoli (esclusi i ciclomotori sprovvisti delle nuove targhe previste dal DPR 153/2006) con danni agli stessi o ai loro conducenti, purché la lesione sia di "lieve entità"

Si applica l'indennizzo diretto solo nei sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati in Italia, ovvero assicurati con imprese che hanno sede legale nello Stato italiano e che hanno aderito al sistema del risarcimento diretto



che incidono sugli equilibri commerciali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, basta rivolgere il pensiero alla costituzione di una rete commerciale per l'approvvigionamento di ricambi ed alle convenzioni concluse con le officine.

Ovviamente non poche sono le difficoltà ed i malumori cui vanno incontro gli assicurati che hanno aderito alla proposta assicurativa, considerato che gli stessi non possono sollevare obiezioni rispetto alla scelta dei ricambi ed alle modalità e tempi di riparazione del veicolo, ovvero sulla scelta dell'officina incaricata di eseguire la riparazione.

A tanto deve essere aggiunto che ogni danno connesso alla riparazione del veicolo, ivi incluso il fermo tecnico e le spese per l'auto sostitutiva, resta escluso dal risarcimento, così come è cancellata la possibilità che il soggetto danneggiato possa ottenere un ristoro in denaro senza effettuare la riparazione totale o parziale del veicolo. Ulteriori problematiche connesse alla specificità del risarcimento sorgono nell'ipotesi di sinistri definiti in regime di concorsualità, dove il più delle volte viene imposto al soggetto danneggiato di partecipare alla spesa per la riparazione dell'auto a prezzi e tariffe fuori mercato.

Nella pratica, l'introduzione della nuova normativa ha causato molteplici effetti negativi non solo per gli automobilisti (ai quali viene limitata la libertà di rivolgersi al proprio meccanico di fiducia per provvedere alla riparazione) ma anche alla categoria degli autoriparatori e dei fornitori di ricambi, i quali soffrono le direttive imposte dalle compagnie di assicurazioni nella gestione del sinistro.

Il risarcimento del danno in forma specifica rientra nelle procedure previste per il risarcimento diretto che nella stragrande maggioranza dei casi, si conclude con il pagamento del danno in favore del danneggiato.

Vediamo, nel dettaglio, quando può essere

applicata la procedura di indennizzo diretto e come funziona.

Il risarcimento diretto si applica per tutti i sinistri verificatisi tra due veicoli (esclusi i ciclomotori sprovvisti delle nuove targhe previste dal DPR 153/2006) con danni agli stessi o ai loro conducenti, purché la lesione sia di "lieve entità".

Per lesioni di lieve entità si intendono quelle i cui postumi non sono superiori ai nove punti. Si applica l'indennizzo diretto solo nei sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati in Italia, ovvero assicurati con imprese che hanno sede legale nello Stato italiano e che hanno aderito al sistema del risarcimento diretto.

È previsto che la persona danneggiata debba denunciare il sinistro entro tre giorni dall'evento alla propria compagnia di assicurazioni, cui deve presentare domanda di risarcimento. In molti casi, quando non c'è chiarezza sulla responsabilità o viene ipotizzato un concorso di colpa, la domanda può essere presentata da tutti i conducenti alle rispettive compagnie. Queste, poi, procederanno alla verifica dell'effettiva responsabilità.

La richiesta di risarcimento deve contenere ogni dato utile per chiarire la dinamica del sinistro e deve indicare i nomi degli

**Molti i malumori degli assicurati, considerato che non possono sollevare obiezioni rispetto alla scelta dei ricambi e alle modalità e tempi di riparazione del veicolo, ovvero sulla scelta dell'officina incaricata di eseguire la riparazione**



LEGALE

## Il risarcimento



In cambio di uno sconto sul premio della polizza, le compagnie di assicurazioni sono prepotentemente entrate nel mercato dell'aftermarket e hanno iniziato a imporre politiche che incidono sugli equilibri commerciali

Ogni danno connesso alla riparazione del veicolo, ivi incluso il fermo tecnico e le spese per l'auto sostitutiva, resta escluso dal risarcimento



## Domande per l'avvocato...

**S**e avete delle domande particolari di natura legale da rivolgere all'avvocato Francesco Paolo Messina, autore di questa rubrica, inviate un'e-mail in redazione a: [maria.ranieri@reedbusiness.it](mailto:maria.ranieri@reedbusiness.it).

assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive compagnie assicuratrici, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, il luogo, i giorni e gli orari in cui le cose danneggiate sono disponibili per le perizie e gli accertamenti necessari.

Se i danni riguardano anche i conducenti, devono essere indicati tutti i dati anagrafici degli stessi, l'attività da loro svolta, nonché l'entità delle lesioni subite.

La compagnia, ricevuta la richiesta, richiede alla compagnia dell'assicurato responsabile del sinistro tutte le informazioni necessarie alla verifica delle coperture e all'accertamento della dinamica del sinistro.

Il termine entro cui la compagnia deve formulare un'offerta o specificare i motivi per

cui non intende farla, varia a seconda dei casi e può essere di 30, 60 o 90 giorni (30 giorni nel caso di modulo di contestazione amichevole CAI sottoscritto dai conducenti coinvolti, 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose, 90 giorni se vi sono stati danni anche alle persone).

Detto termine decorre, ovviamente, dall'inizio della denuncia alla propria compagnia di assicurazione o, nel caso in cui vengano richiesti dati integrativi o chiarimenti, dalla data di ricezione degli stessi. Accettata l'offerta, la stessa deve essere liquidata entro il termine dei successivi quindici giorni.

La compagnia di assicurazione è obbligata a fornire assistenza all'assicurato e ad illustrare i criteri di accertamento della responsabilità fissati dalla legge. Circa i criteri di determinazione del grado di re-

sponsabilità, gli stessi sono stati legiferati ed elencati con il DPR n. 254/2006.

In caso di disaccordo sull'entità della liquidazione del danno o di mancato rispetto dei termini di liquidazione, l'assicurato può agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti, citando in giudizio la propria compagnia di assicurazioni.

Nell'ipotesi in cui non sia applicabile la procedura di indennizzo diretto (incidente tra più veicoli o dove sono coinvolti ciclomotori, ovvero con postumi invalidanti superiori a nove punti), si applica la procedura di risarcimento ordinaria, la quale prevede che il danneggiato si deve rivolgere, nel disbrigo di tutta la procedura, al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa.

Anche in questo caso vi sono precisi obblighi da seguire per la denuncia di sinistro (tre giorni dall'evento) e per la domanda di risarcimento che, come per tutti i sinistri stradali, si prescrive nel termine di due anni dall'evento.

Citate per sommi capi le forme di risarcimento, resta da precisare che ogni reclamo circa la mancata osservanza delle procedure di liquidazione deve essere presentato all'ISVAP, autorità di vigilanza in campo assicurativo, garante della corretta applicazione della legge.

n

**In caso di sinistri definiti in regime di concorsualità, il più delle volte viene imposto al danneggiato di partecipare alla spesa per la riparazione dell'auto a prezzi fuori mercato**